

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

N. 43

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante approvazione delle modifiche allo statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro

(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 4, comma 18, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 21 aprile 2023)



*Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento*
DRP/II/XIX/D21/23

Roma, 21 - 04 - 2023

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti in materia, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 16 febbraio 2023, concernente "Regolamento recante approvazione delle modifiche allo Statuto dell' Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro".

Cordialmente

Sen. Luca Cirjan


Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 46 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha introdotto modifiche alla *governance* dell'Agenzia Nazionale per le politiche attive per il lavoro, con la soppressione, in particolare, della figura del Presidente, le cui funzioni sono attribuite al Direttore.

La modifica della *governance* è stata ritenuta utile ad allineare l'assetto dell'Agenzia a quello delle altre Agenzie, in particolare fiscali, la cui struttura consente una più efficace, pronta, veloce e funzionale operabilità con la individuazione di un interlocutore unico nella figura del Direttore.

Sulla base della citata modifica normativa il Direttore è scelto tra esperti o tra il personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'ANPAL, ha la rappresentanza legale dell'ANPAL e ne è responsabile, provvede all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida adottate d'intesa con il consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e presenta al Cda il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

Il direttore riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Cda e presenta una relazione annuale sull'attività svolta dall'ANPAL. Allo stesso sono assegnati i poteri e la responsabilità della gestione dell'ANPAL, nonché la responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

In applicazione del citato intervento legislativo sulla *governance* dell'Agenzia, il presente regolamento apporta le conseguenti modifiche allo Statuto ANPAL approvato con D.P.R. 26 maggio 2016, n.108.

Il regolamento si compone di 2 articoli e di un allegato.

L'articolo 1 approva le modifiche allo Statuto dell'Agenzia di cui all'allegato 1 al decreto medesimo, che ne costituisce parte integrante.

L'articolo 2 reca la norma transitoria sulla nomina e sui poteri del Commissario Straordinario, nelle more dell'adozione delle modifiche dello statuto, nonché della nomina del direttore e del consiglio di amministrazione di ANPAL, ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine di assicurare la continuità amministrativa.

L'allegato 1 al decreto si compone di 8 articoli.

L'articolo 1 modifica l'articolo 5 dello Statuto, sostituendo quale organo dell'Agenzia la figura del Presidente con quella del Direttore, precisando che l'incarico, affidato con le modalità di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato o di lavoro autonomo, nonché con qualsiasi altra attività professionale privata, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'ANPAL.

Prevede, inoltre, che il Cda sia nominato per tre anni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e sia composto da tre dirigenti, individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del citato decreto istitutivo, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'ANPAL. Precisa che i membri del Cda non percepiscono alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato e hanno diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute per la trasferta dal luogo di residenza.

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 6 dello Statuto, specificando, in particolare, le attribuzioni del Direttore, in coerenza con le funzioni conferitegli dall'articolo 6, comma 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, come modificato dall'articolo 46 del citato decreto – legge 25 maggio 2021, n. 73. In particolare, si specifica che il Direttore ha la rappresentanza legale dell'Anpal e ne è responsabile.

In particolare, il direttore adotta i regolamenti interni, che devono essere approvati dal Ministro vigilante, e altri atti di organizzazione di livello inferiore nonché i regolamenti interni di contabilità, che devono essere approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Presenta al consiglio di amministrazione gli atti generali che regolano il funzionamento dell'Anpal, il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i piani di spesa e investimento di ammontare superiore ad 1 milione



di Euro. Adotta i piani di spesa e di investimento di importo inferiore a 1 milione di Euro, in coerenza con i piani di investimento deliberati dal consiglio di amministrazione.

Inoltre, il direttore ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulla società in house ANPAL servizi s.p.a. esprime il proprio parere al Ministro del lavoro sull'approvazione, di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze dello statuto della società, sulla definizione delle priorità e degli obiettivi della società nonché sull'individuazione degli atti di gestione ordinaria e straordinaria della società che ai fini della loro efficacia e validità dovranno formare oggetto di preventiva approvazione ministeriale.

L'articolo 3 modifica l'articolo 7 dello Statuto concernente le attribuzioni del Cda. Sostituisce in particolare il comma 1 prevedendo che il Cda adotti di intesa con il direttore, gli indirizzi e le linee guida approvate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il cda coadiuva il Direttore nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite, delibera il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i piani di spesa ed investimento superiori ad 1 milione di Euro, valuta ogni questione posta all'ordine del giorno su richiesta del Direttore.

L'articolo 4 abroga l'articolo 10 dello Statuto concernente le attribuzioni del direttore generale.

L'articolo 5 modifica l'articolo 12 dello Statuto prevedendo che l'Agenzia istituisca al proprio interno il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

L'articolo 6 modifica l'articolo 13 dello Statuto prevedendo che l'ANPAL si articoli in uffici dirigenziali di livello generale e non generale, adeguandosi a quanto previsto dal decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 che ha inserito il comma 4 bis all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, incrementando la dotazione organica dell'Agenzia di un numero complessivo di 43 unità di personale, di cui due dirigenti di livello dirigenziale generale e di un dirigente di livello dirigenziale non generale. Si prevede, inoltre, che la responsabilità delle strutture di ricerca e consulenza tecnico scientifica sia affidata a ricercatori e tecnologi, precisando che ai ricercatori e tecnologi si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e che possa essere istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un comitato tecnico scientifico per finalità consultive sull'attività di ricerca dell'ANPAL.

L'articolo 7 modifica l'articolo 14 dello Statuto, attribuisce al Direttore le funzioni di trasmissione del bilancio e del conto consuntivo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, conseguentemente alla soppressione della figura del Presidente.

L'articolo 8 modifica l'articolo 11 dello Statuto per adeguarlo alla articolazione di ANPAL in uffici di livello dirigenziale generale e non generale.

Si rappresenta che il provvedimento rientra nei casi di esenzione dall'AIR, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169, in quanto la portata dell'intervento è circoscritta a modifiche degli assetti di governance dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), comporta costi di adeguamento di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari, un numero dei destinatari (quantomeno diretti) esiguo. L'intervento, inoltre, non presenta alcun impatto concorrenziale.



RELAZIONE TECNICA

Il presente Regolamento che approva le modifiche allo Statuto dell'ANPAL non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infatti, in attuazione del previgente art. 6, comma 2, del d. lgs n. 150 del 2015, il trattamento economico del presidente è stato determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 4 marzo 2020 in misura pari a 176.000 euro annui lordi, mentre il trattamento economico riconosciuto al direttore generale, aggiornato al CCNL 2016-2018, firmato il 9 marzo 2020, era pari a 159.591,67 euro annui lordi.

In base al nuovo articolo 6, comma 2, del d. lgs n. 150 del 2015 al direttore dell'ANPAL, che subentra nelle funzioni del soppresso presidente, spetta il trattamento economico riconosciuto per l'incarico di capo dipartimento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 300 del 1999, che ammonta a circa 200.000 euro annui lordi.

In considerazione del fatto che la figura del presidente è stata soppressa e che le sue funzioni sono state attribuite al direttore, il quale rimane unico organo di vertice dell'ente, ne deriva la non onerosità del nuovo assetto organizzativo dell'ANPAL, potendosi addirittura configurare un risparmio di spesa.

A ciò si aggiunge che a seguito della riorganizzazione, i membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato e hanno diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute per la trasferta dal luogo di residenza. Nella precedente configurazione invece ai due componenti del Consiglio di amministrazione spettava un compenso annuo lordo di 11.583,00 euro per ciascun componente definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 26 agosto 2016.

Inoltre, all'articolo 5 dello Statuto è previsto che ai componenti del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione e il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.

Dall'istituzione del comitato scientifico di cui all'articolo 6 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed ai suoi componenti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



Schema di decreto del Presidente della Repubblica

Regolamento recante approvazione delle modifiche allo Statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e, in particolare, l'articolo 4, comma 18;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'articolo 8, comma 4;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 108, concernente il regolamento recante approvazione dello Statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro;

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, e, in particolare l'articolo 46, commi 2 e 3;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n.79, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e, in particolare, l'articolo 15, comma 1;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 2023;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ... 2022;

ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;

E M A N A

il seguente regolamento

ART. 1



*(Modifiche allo Statuto
dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro)*

1. Sono approvate le modifiche allo Statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), di cui all'allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
2. Le modifiche di cui al comma 1 entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ART. 2
(Norme transitorie e finali)

1. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 46, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 73, opera, secondo le modalità di cui al medesimo articolo 46, comma 3, al fine di assicurare la continuità amministrativa dell'Agenzia, fino alla nomina del direttore e del consiglio di amministrazione di ANPAL.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a ...

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Giorgetti, Ministro dell'economia
e delle finanze

Zangrillo, Ministro per la
pubblica amministrazione



Modifiche allo Statuto dell'Agenzia nazionale
per le politiche attive del lavoro

ART. 1

(Modifiche all'articolo 5 dello Statuto dell'ANPAL)

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) il direttore;"
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'incarico di direttore dell'ANPAL, affidato con le modalità di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto istitutivo, è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato o di lavoro autonomo, nonché con qualsiasi altra attività professionale privata, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'ANPAL.";
 - c) al comma 3:
 - 1) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il consiglio di amministrazione è nominato per tre anni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è composto da tre dirigenti individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto istitutivo, in possesso di comprovata esperienza e professionalità, nelle materie di competenza dell'ANPAL.";
 - 2) il quarto periodo è sostituito dal seguente: "I componenti non percepiscono alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato e hanno diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute per la trasferta dal luogo di residenza.".

ART. 2

(Modifiche all'articolo 6 dello Statuto dell'ANPAL)

1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 108, è sostituito dal seguente:

"Art. 6

(Attribuzioni del direttore)

1. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'ANPAL e ne è responsabile. Il direttore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto istitutivo e dall'articolo 8, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, svolge tutti i compiti non espressamente assegnati dalle disposizioni di legge e dal presente statuto ad altri organi e in particolare:
 - a) provvede all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida adottate d'intesa con il consiglio d'amministrazione e approvate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
 - b) presenta al consiglio di amministrazione gli atti generali che regolano il funzionamento dell'ANPAL, il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i piani di spesa e investimento di ammontare superiore a 1 milione di euro;
 - c) adotta regolamenti interni, approvati dal Ministro vigilante, e altri atti di organizzazione di livello inferiore, al fine di adeguare l'organizzazione, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali dell'ANPAL. I regolamenti interni di contabilità sono



- sottoposti all'approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
- d) determina, anche in attuazione degli indirizzi del Ministro, le scelte strategiche dell'ANPAL;
 - e) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al consiglio di amministrazione e presenta una relazione annuale sulle attività svolte dall'ANPAL;
 - f) ai fini dell'esercizio del controllo analogo, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sulla società *in house* ANPAL Servizi S.p.A., esprime il proprio parere al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sui seguenti atti:
 - 1) approvazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, dello statuto della società;
 - 2) definizione, con apposite direttive, delle priorità e degli obiettivi della società;
 - 3) approvazione delle linee generali di organizzazione interna;
 - 4) individuazione degli atti di gestione ordinaria e straordinaria della società che, ai fini della loro efficacia e validità, formano oggetto di preventiva approvazione ministeriale;
 - g) determina le forme e gli strumenti di collaborazione con le altre amministrazioni pubbliche, inclusa la sottoscrizione delle convenzioni di cui all'articolo 4, comma 17, all'articolo 9, comma 2, all'articolo 11, comma 1, lettera e), all'articolo 13, comma 6, all'articolo 19, comma 7, e all'articolo 27, comma 3, del decreto istitutivo;
 - h) può assistere alle sedute del consiglio di vigilanza.
2. Il direttore è responsabile dell'attività e dei risultati conseguiti dall'ANPAL. Si applica la disciplina di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale.
3. In caso di assenza dal servizio o di impedimento temporaneo, le attribuzioni del direttore sono esercitate da un dirigente dell'ANPAL, con funzioni vicarie, nominato dallo stesso direttore, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.”.

ART. 3

(Modifiche all'articolo 7 dello Statuto dell'ANPAL)

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il consiglio di amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto istitutivo:

 - a) adotta, d'intesa con il direttore, gli indirizzi e le linee guida approvate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
 - b) delibera, su proposta del direttore, il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i piani di spesa e investimento superiori ad 1 milione di euro;
 - c) coadiuva il direttore nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite;
 - d) valuta ogni questione posta all'ordine del giorno su richiesta del direttore.”;
 - b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa il direttore dell'ANPAL.”;
 - c) dopo il comma 5 è inserito il seguente: “5-bis. Le sedute del consiglio di amministrazione sono presiedute dal componente che svolge le funzioni di presidente o, in sua assenza, dal



componente più anziano di nomina e, a parità di anzianità nella nomina, dal più anziano di età.”;

- d) al comma 6 le parole “, fatta eccezione per i casi previsti dal comma 1, lettere b) e d).” sono soppresse.

ART. 4

(Abrogazione dell'articolo 10 dello Statuto dell'ANPAL)

1. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 108, è abrogato.

ART. 5

(Modifiche all'articolo 12 dello Statuto dell'ANPAL)

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1 le parole “nonché del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)” sono soppresse;
 - b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. L'ANPAL costituisce al proprio interno, ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG). Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.”.

ART. 6

(Modifiche all'articolo 13 dello Statuto dell'ANPAL)

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, dopo le parole “uffici dirigenziali di livello” sono inserite le seguenti: “generale e”;
 - b) al comma 1, le parole “in un numero non superiore a 7 unità” sono sostituite dalle seguenti: “in un numero non superiore a 2 posizioni dirigenziali di livello generale e a 8 posizioni dirigenziali di livello non generale”;
 - c) al comma 1, dopo le parole “consulenza tecnico-scientifica”, sono inserite le seguenti: “, la cui responsabilità è affidata a ricercatori e tecnologi”;
 - d) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
 - “2-bis. Ai ricercatori e tecnologi si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
 - 2-ter. Per finalità consultive sull'attività di ricerca dell'ANPAL, può essere istituito un Comitato scientifico, nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, composto da cinque componenti, rispettando il principio della parità di genere. Tre membri sono scelti, su proposta del direttore, tra professori universitari, ricercatori, tecnologi, esperti, anche stranieri, di comprovata qualificazione scientifica, competenti nei settori di ricerca dell'ANPAL, mentre i restanti due membri sono eletti tra i ricercatori e i tecnologi dell'ANPAL. Dall'istituzione del Comitato scientifico non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e ai suoi componenti non spetta alcun compenso, indennità,



gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato. Le attribuzioni e le funzioni del Comitato scientifico sono definite in sede di regolamento di organizzazione.”.

ART. 7

(Modifiche all'articolo 14 dello Statuto dell'ANPAL)

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, secondo periodo, la parola “presidente” è sostituita dalla seguente: “direttore”;
 - b) al comma 3, primo periodo, la parola “presidente” è sostituita dalla seguente: “direttore”.

ART. 8


(Modifiche all'articolo 11 dello Statuto dell'ANPAL)

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) allo alinea, le parole “e come previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” sono soppresse;
 - b) alla lettera e), la parola “generale” è soppressa.





Consiglio di Stato
Segretariato Generale



URGE
RIFORME

Bozza / CALVO

Rm, 4/4/23

N. 553/2023

Roma, addì 03.04.2023

Risposta a nota del
N. _____ Div. _____

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero
275/2023, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di
questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

**SCHEMA DI DPR "REGOLAMENTO
RECANTE APPROVAZIONE DELLE
MODIFICHE ALLO STATUTO
DELL'AGENZIA NAZIONALE PER
LE POLITICHE ATTIVE DEL
LAVORO"**


Segretariato Generale
GIULIA FERRARI

Allegati N. _____
.....

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI**
(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 21 marzo 2023

NUMERO AFFARE 00275/2023

OGGETTO:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente “*Regolamento recante approvazione delle modifiche allo statuto dell’agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro*”;

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 2231 in data 10/03/2023, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Carla Ciuffetti;

Premesso:

1. Con nota in data 10 marzo 2023, prot. n. 2231, a firma del Vice Capo vicario dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è stato

trasmesso lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente *“Regolamento recante approvazione delle modifiche allo Statuto dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro”*, istituita dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 150/2015 (*“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*) a decorrere dal 1° gennaio 2016.

A tale nota sono allegata la relazione illustrativa, la relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, l’analisi tecnico normativa (ATN) e una nota di esenzione dall’analisi di impatto della regolazione (AIR) in cui si rileva che *“la portata dell’intervento è circoscritta a modifiche degli assetti di governance dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), comporta costi di adeguamento di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari, un numero dei destinatari (quantomeno diretti) esiguo. L’intervento non presenta alcun impatto concorrenziale e alcun nuovo o maggiore onere a carico della finanza pubblica”*.

2. Lo schema in esame è stato adottato dal Consiglio dei ministri, con deliberazione preliminare nella riunione in data 16 febbraio 2023, ai sensi dell’articolo 4, comma 18, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Tale disposizione, che prevede l’emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica per l’adozione dello Statuto dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), ha trovato attuazione con il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 108.

3. Riferisce la relazione illustrativa che lo schema in esame dispone modifiche statutarie consequenziali a quelle introdotte, nel decreto legislativo n. 150/2015, dall’articolo 46 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nella *governance* dell’ANPAL, in funzione di un allineamento dell’assetto organizzativo a quello di altre Agenzie, in particolare fiscali, *“la cui struttura consente una più efficace, pronta, veloce e*

funzionale operabilità con la individuazione di un interlocutore unico nella figura del Direttore". In particolare, il citato articolo 46, comma 2, in merito agli organi dell'ANPAL, ha, tra l'altro, previsto la soppressione del presidente e l'introduzione del direttore, mentre, dalla struttura organizzativa dell'Agenzia, ha eliminato la posizione del direttore generale. Lo stesso articolo 46, comma 3, ha stabilito che l'adeguamento statutario fosse effettuato nel termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore dello stesso decreto-legge e ha disposto la nomina di un commissario straordinario, "*al fine di assicurare la continuità amministrativa dell'Agenzia*", nelle more dell'adozione delle modifiche statutarie e della nomina del direttore e del consiglio di amministrazione.

4. Lo schema di regolamento è composto da due articoli e dall'Allegato 1, che contiene otto articoli con i quali è novellato lo Statuto dell'ANPAL.

L'articolo 1 del regolamento approva le modifiche statutarie contenute nell'Allegato 1 e dispone che esso costituisca parte integrante del decreto del Presidente della Repubblica.

L'articolo 2 reca la norma transitoria sulla nomina e sui poteri del Commissario Straordinario, nelle more dell'adozione delle modifiche dello Statuto, nonché della nomina del direttore e del consiglio di amministrazione di ANPAL, ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine di assicurare la continuità amministrativa.

5. Le novelle dello Statuto sono contenute negli otto articoli dell'Allegato 1.

L'articolo 1 (*Modifiche all'articolo 5 dello Statuto dell'ANPAL*), dal novero degli organi dell'ANPAL, espunge il presidente e inserisce il direttore, disciplinandone il regime delle incompatibilità; interviene sulla composizione del consiglio di amministrazione ed esclude la percezione di qualsiasi emolumento da parte dei suoi membri.

L'articolo 2 (*Modifiche all'articolo 6 dello Statuto dell'ANPAL*) concerne le attribuzioni del direttore.

L'articolo 3 (*Modifiche all'articolo 7 dello Statuto dell'ANPAL*) disciplina le

competenze del consiglio di amministrazione.

L'articolo 4 (*Abrogazione dell'articolo 10 dello Statuto dell'ANPAL*) abroga le disposizioni statutarie concernenti le attribuzioni del soppresso incarico di direttore generale.

L'articolo 5 (*Modifiche all'articolo 12 dello Statuto dell'ANPAL*) sopprime la vigente disposizione statutaria in forza della quale l'ANPAL si avvale del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e stabilisce che l'ANPAL istituisca un proprio CUG.

L'articolo 6 (*Modifiche all'articolo 13 dello Statuto dell'ANPAL*) introduce nell'articolazione organizzativa dell'ANPAL anche uffici dirigenziali di livello generale. Tale novella stabilisce inoltre che la responsabilità delle strutture di ricerca e consulenza tecnico scientifica sia affidata a ricercatori e tecnologi e consente l'istituzione di un comitato tecnico scientifico per finalità consultive sull'attività di ricerca dell'ANPAL.

L'articolo 7 (*Modifiche all'articolo 14 dello Statuto dell'ANPAL*) riferisce al direttore la competenza, già attribuita al presidente, in tema di trasmissione dei bilanci dell'ANPAL al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'articolo 8 (*Modifiche all'articolo 11 dello Statuto dell'ANPAL*), sopprime il richiamo, contenuto nell'articolo 11, all'articolo 17 del decreto legislativo n. 165/2001, nonché il riferimento al soppresso incarico di direttore generale.

Considerato:

1. Con riferimento allo schema di Regolamento si rileva che l'articolo 1, comma 2, stabilisce che le modifiche dello Statuto dell'ANPAL *“entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”*.

Tale deroga alla ordinaria *vacatio legis*, non prevista dall'articolo 46 del decreto-legge n. 73/2021, va espunta in quanto, non essendo supportata da una disposizione

di rango primario che la autorizzi, integra una violazione dell'articolo 10 delle preleggi.

2. In merito all'Allegato 1 dello schema in esame si osserva quanto segue.

2.1. L'articolo 1 (*Modifiche all'articolo 5 dello Statuto dell'ANPAL*), adegua il vigente Statuto alle novelle introdotte dall'articolo 46 del decreto-legge n. 73/2021 nel decreto legislativo n. 150/2015, concernenti gli organi costituiti dal direttore e dal consiglio di amministrazione.

In merito al direttore, va notato che l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 150/2015 stabilisce requisiti soggettivi (*“scelto tra esperti ovvero tra personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o altro personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'ANPAL”*) e modalità di attribuzione dell'incarico (*“è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”*).

Poiché l'articolo 1, comma 1, lett. b) dello schema in esame stabilisce che l'incarico di direttore è *“affidato con le modalità di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto istitutivo”* e il riferimento alle *“modalità”* non pare idoneo a comprendere anche i requisiti soggettivi individuati dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 150/2015, appare opportuno che venga ampliata la portata del richiamo al medesimo articolo 6. A tal fine, le parole *“con le modalità di cui all'articolo 6”*, dovrebbero essere sostituite con le seguenti: *“ai sensi dell'articolo 6”*. Sotto il profilo del *drafting* normativo, si evidenzia l'opportunità che si disponga che l'incarico non sia *“affidato”*, bensì *“attribuito”*.

2.2. L'articolo 2 (*Modifiche all'articolo 6 dello Statuto dell'ANPAL*) sostituisce l'intero articolo dello Statuto che disciplina le attribuzioni del direttore.

Pertanto, il comma 1, primo periodo, del novellato articolo 6 dispone, in conformità all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2015 che *“Il direttore ha la*

rappresentanza legale dell'ANPAL e ne è responsabile". Il secondo periodo dello stesso comma, come novellato, stabilisce che tale organo *"svolge tutti i compiti non espressamente assegnati dalle disposizioni di legge e dal presente Statuto ad altri organi e in particolare"*, le attribuzioni declinate dalla lett. a) alla lett. e).

La clausola concernente lo svolgimento di compiti non espressamente assegnati al direttore, nella misura in cui potrebbe consentire l'esercizio di competenze non espressamente previste dalla fonte normativa primaria, desta perplessità sotto il profilo sia del principio di legalità che della compatibilità con l'assetto delle competenze in materia di politiche attive del lavoro delineato dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 150/2015, che tiene conto della natura concorrente della materia ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Pertanto, appare necessario che la portata della suddetta clausola sia circoscritta, aggiungendo, dopo la parola *"compiti"*, le seguenti: *"rientranti nelle competenze dell'ANPAL ai sensi del decreto istitutivo"*.

Venendo ai compiti del direttore, si nota che l'articolo 6, comma 1, lett. b), come sostituito dall'articolo in esame, attribuisce a tale organo il compito di presentare al consiglio di amministrazione, tra gli altri atti indicati, i piani di spesa e investimento di ammontare superiore a 1 milione di euro.

A tale disposizione corrisponde la previsione, contenuta nell'articolo 3 (*Modifiche all'articolo 7 dello Statuto dell'ANPAL*), comma 1, lett. a), che, nel novellare l'articolo 7, comma 1, lett. b), limita la competenza del consiglio di amministrazione a deliberare i piani di spesa e investimento a quelli di importo superiore ad un milione di euro.

Poiché l'articolo 7, comma. 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 150/2015 attribuisce al consiglio di amministrazione la competenza a deliberare i piani di spesa ed investimento a prescindere dal relativo importo (*"coadiuva il direttore nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite, delibera il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i piani di spesa ed investimento"*), le novelle introdotte

dall'articolo 2, comma 1, lett. b) e dall'articolo 3, comma 1, lett. a) paiono suscettibili di ledere l'integrità delle competenze del consiglio di amministrazione attribuite dalla fonte normativa primaria. Perciò appare necessario che:

- all'articolo 2, nel novellato articolo 6, comma 1, lett. b), siano soppresse le parole "*di ammontare superiore a 1 milione di euro*";
- all'articolo 3, comma 1, nella novella introdotta nell'articolo 7, comma 1, lett. b), siano soppresse le parole "*superiori ad 1 milione di euro*".

2.3. L'articolo 4 (*Abrogazione dell'articolo 10 dello Statuto dell'ANPAL*), in coerenza con l'intervento effettuato dall'articolo 46, comma 2, lett. d) del decreto-legge n. 73/2021, che ha disposto l'abrogazione dell'articolo 8 ("*Direttore generale*") del decreto legislativo n. 150/2015, abroga le vigenti disposizioni statutarie concernenti il direttore generale.

In proposito, occorre rilevare che permangono tuttavia, nel decreto legislativo n. 150/2015, riferimenti all'incarico di direttore generale - sia nell'articolo 4, comma 4, secondo periodo, nella locuzione "*Nell'ambito della predetta dotazione organica è prevista una posizione dirigenziale di livello generale, con funzioni di direttore generale*", sia nell'articolo 14, comma 4, lett. b), quale componente di comitato presso il Ministero del lavoro - in merito ai quali è auspicabile un intervento di fonte normativa di rango primario di segno coerente con l'abrogazione dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 150/2015.

2.4. In conformità all'articolo 4, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 150/2015 ("*A decorrere dall'anno 2022 la dotazione organica dell'ANPAL vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione è incrementata di un numero complessivo di 43 unità di personale, di cui due dirigenti di livello dirigenziale generale, un dirigente di livello dirigenziale non generale*") l'articolo 6 (*Modifiche all'articolo 13 dello Statuto dell'ANPAL*), comma 1, lett. a) e lett. b), modifica l'articolazione in uffici dell'Agenzia, attualmente strutturata su non più di sette uffici dirigenziali di livello non generale, prevedendo "*un numero non superiore a 2 posizioni dirigenziali di livello generale e a 8 posizioni dirigenziali di livello non*

generale".

L'articolo 6, comma 1, lett. c) dispone che la responsabilità delle "*strutture non dirigenziali di ricerca e consulenza tecnico-scientifica*", cui si riferisce la vigente disposizione statutaria, sia attribuita "*a ricercatori e tecnologi*".

La lett. d) del medesimo comma inserisce, dopo il comma 2 dell'articolo 13: il comma 2-bis che stabilisce che "*ai ricercatori e tecnologi si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218*"; il comma 2-ter, che prevede la facoltà di istituzione di un Comitato scientifico "*per finalità consultive sull'attività di ricerca dell'ANPAL*".

Con riferimento alla novella di cui al comma 2-bis, si nota che l'articolo 2 ("*Carta Europea dei ricercatori*") del decreto legislativo. n. 218/2016 ("*Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124*") stabilisce, per gli enti di ricerca di cui all'articolo 1 dello stesso decreto legislativo, che la Carta Europea dei ricercatori debba essere recepita dagli statuti e dai regolamenti degli stessi enti. Tuttavia, la relazione non si sofferma sulla qualificabilità o meno dell'ANPAL (anche) come ente di ricerca, profilo questo rilevante in quanto l'applicazione del citato articolo 2 del decreto legislativo n. 218/2016 postulerebbe l'inclusione dell'ANPAL fra gli "*enti di ricerca di cui all'articolo 1*" del medesimo decreto legislativo.

L'indeterminatezza di tale profilo si riflette sulle disposizioni che si intende introdurre con il comma 2-ter. Esse consentono l'eventuale costituzione di un Comitato scientifico, prescrivendone una componente elettiva. Tale prescrizione, sulla quale pure la documentazione di accompagnamento dello schema in esame non si sofferma, pare integrare un recepimento della disposizione contenuta nell'articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo n. 218/2016 - che, per gli enti di ricerca, richiede la "*rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti*" - di natura parziale, nel quale non sono compresi gli organi di governo dell'Agenzia posto che essi sono individuati dalla

fonte normativa di rango primario.

Il Comitato scientifico è “*nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, composto da cinque componenti, rispettando il principio della parità di genere*”, di cui due membri eletti tra i ricercatori e i tecnologi dell'ANPAL.

Considerato il numero dei componenti dello stesso Comitato, appare problematica la previsione del rispetto della parità di genere contenuto nel comma 2-ter, primo periodo.

Dato il diverso numero di soggetti delle due componenti del Comitato individuate nel secondo periodo dello stesso comma, per la componente di provenienza non elettiva appare inevitabile che si abbia riguardo al principio dell'equilibrio, anziché della parità di genere, mentre, per i due membri di provenienza elettiva, la disposizione in esame andrebbe integrata indicando le modalità con cui l'elezione dovrebbe assicurare il rispetto del principio della parità di genere.

2.5. L'articolo 8 (*Modifiche all'articolo 11 dello Statuto dell'ANPAL*) elimina dall'articolo 11 sia il riferimento all'articolo 17 del decreto legislativo n. 165/2001, concernente le funzioni dei dirigenti di livello non generale, sia il riferimento al direttore generale.

In merito a tale articolo, la relazione illustrativa rappresenta l'intento di adeguare lo Statuto “*alla articolazione di ANPAL in uffici di livello dirigenziale generale e non generale*”.

Ad avviso della Sezione, l'introduzione nell'organizzazione dell'ANPAL di uffici di livello generale postula una revisione della declinazione dei compiti dei dirigenti contenuta nell'art. 11 dello Statuto, che la mera soppressione del riferimento all'articolo 17 del decreto legislativo n. 165/2001 è del tutto inidonea a soddisfare, occorrendo l'imputazione di distinte attribuzioni agli uffici dirigenziali di livello generale e a quelli di livello non generale.

Considerata la collocazione delle modifiche dell'articolo 11, dopo quelle stabilite per gli articoli 12, 13 e 14 dello Statuto, si valuti l'opportunità di prevedere un

ordine sequenziale delle novelle contenute nello schema in esame.

P.Q.M.

Esprime il parere nei termini di cui in motivazione.

L'ESTENSORE
Carla Ciuffetti

IL PRESIDENTE
Paolo Troiano

IL SEGRETARIO
Alessandra Colucci

Da: invio_lettere_cons@pec.ga-cert.it
Inviato: 03/04/2023 11:43:16
A: ufficiolegislativo@pec.lavoro.gov.it
Oggetto: Avviso LETTERA TRASMISSIONE PARERE per il ricorso 202300275
COD#consul2023041012_1
Allegati: LETTERA2023041012.pdf (59 KB)
202300553_27.pdf (160 KB)

Attenzione: non rispondere a questo messaggio, la casella che lo spedisce non e' presidiata. Per eventuali chiarimenti rivolgersi direttamente alla Sede.



A Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi

E, p.c.

Ufficio di Gabinetto

**Oggetto: "Schema di decreto del Presidente della Repubblica, recante "Regolamento recante approvazione dello Statuto dell'Agencia nazionale per le politiche attive del lavoro".
Richiesta esenzione AIR.**

Con riferimento al provvedimento in oggetto si chiede l'esenzione AIR, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017 n. 169, per le motivazioni di seguito riportate.

L'articolo 46 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 ha introdotto modifiche alla *governance* dell'Agencia Nazionale per le politiche attive per il lavoro, con la soppressione, in particolare, della figura del Presidente, le cui funzioni sono attribuite al Direttore.

La modifica della *governance* è stata ritenuta utile ad allineare l'assetto dell'Agencia a quello delle altre Agenzie, in particolare fiscali, la cui struttura consente una più efficace, pronta, veloce e funzionale operabilità con la individuazione di un interlocutore unico nella figura del Direttore.

Sulla base della citata modifica normativa il Direttore è scelto tra esperti o tra il personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'ANPAL, ha la rappresentanza legale dell'ANPAL e ne è responsabile, provvede all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida adottate d'intesa con il consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e presenta al Cda il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

In applicazione del citato intervento legislativo sulla *governance* dell'Agencia, è stato necessario apportare con il provvedimento in oggetto le conseguenti modifiche allo Statuto ANPAL, approvato con D.P.R. 26/05/2016, n.108.

La portata del provvedimento in esame è circoscritta pertanto a modifiche degli assetti di *governance* dell'Agencia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), comporta costi di adeguamento di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari, un numero dei destinatari (quantomeno diretti) esiguo.

L'intervento non presenta alcun impatto concorrenziale e alcun nuovo o maggiore onere a carico della finanza pubblica (come documentato anche nell'allegata Relazione Tecnica al provvedimento).

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
Cons. Giuseppe LEOTTA



VISTO

15 FEB. 2023

IL CAPO DIPARTIMENTO
AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

(Dir. P.C.M. 10 settembre 2008)

Amministrazione proponente: Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali

Oggetto: schema di DPR recante modifiche dello Statuto dell'ANPAL ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021.

Referente: Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

L'articolo 46 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha introdotto modifiche alla governance dell'Agenzia Nazionale per le politiche attive per il lavoro, con la soppressione, in particolare, della figura del Presidente, le cui funzioni sono attribuite al Direttore.

La modifica della governance è stata ritenuta utile ad allineare l'assetto dell'Agenzia a quello delle altre Agenzie, in particolare fiscali, la cui struttura consente una più efficace, pronta, veloce e funzionale operabilità con la individuazione di un interlocutore unico nella figura del Direttore. Sono quindi ridefinite le attribuzioni del Direttore, in coerenza con le funzioni conferitegli dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, come modificato dall'articolo 46 del citato decreto – legge 25 maggio 2021, n. 73.

Nella definizione del nuovo testo si è, inoltre, tenuto conto delle competenze attribuite all'Anpal a seguito delle novità introdotte dall'articolo 46, comma 4, del DL 73/2021 in merito alla nuova compagine sociale di Anpal servizi s.p.a.

L'intervento normativo è coerente con il programma di Governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

La materia è attualmente disciplinata dalle seguenti fonti:

decreto legislativo n. 150/2015;

articolo 46 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Le disposizioni proposte incidono direttamente sulla legislazione vigente

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Non vi sono incompatibilità con l'ordinamento costituzionale.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento è compatibile con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli Enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

L'intervento normativo è conforme ai principi previsti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Non si rilevano, pertanto, profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli Enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

L'intervento normativo non contiene rilegificazioni di norme delegificate e non sono stati utilizzati strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Allo stato non risultano presentati progetti di legge su materie analoghe.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Il provvedimento non contrasta con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano in corso procedure di infrazione nei confronti dell'Italia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

L'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

Non vi sono indicazioni al riguardo in quanto trattasi di materia demandata a ciascuno Stato membro.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

E' stata effettuata la verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi, nonché dei riferimenti normativi abrogati.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non vi son disposizioni aventi effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Non sono presenti disposizioni aventi effetto di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica. Sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo e norme derogatorie rispetto alla normativa vigente

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non risultano presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Il provvedimento non prevede l'adozione di atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Per la predisposizione dell'intervento normativo non sono stati utilizzati dati nella disponibilità dell'Amministrazione né è stato necessario commissionare elaborazioni statistiche.